



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

COPIA

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

DATA 12/02/2011

N.6

Oggetto:

L.R. N. 22/2009 - INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA' EDILIZIE - MODIFICHE APPORTATE CON LA L.R. N. 19/2010 - ADEGUAMENTO.

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 09.10, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, 1a convocazione. Assume la presidenza il Dott. GRUFI MASSIMILIANO in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. MONTACCINI GIOVANNI.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina scrutatori i Consiglieri: BARTOMEOLI ROBERTO, CORVATTA MARIA RITA, PIERGIACOMI MARIA PIA.

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Presenti i seguenti Consiglieri:

FIORDOMO FRANCESCO	Sindaco
BARTOMEOLI ROBERTO	Consigliere/Scrutatore
BELELLI MASSIMO	Consigliere
CORVATTA MARIA RITA	Consigliere/Scrutatore
FILIPPETTI CLAUDIO	Consigliere
FRAPICCINI FRANCO	Consigliere
GIACONI SIMONE	Consigliere
GRUFI MASSIMILIANO	Presidente
MARANGONI ENZO	Consigliere
MARIANI ANTONELLA	Consigliere
MAZZANTI LORENZO	Consigliere
MORETTI PIERGIORGIO	Consigliere
PIERGIACOMI MARIA PIA	Consigliere/Scrutatore
SCALMATI MASSIMO	Consigliere
SCORCELLI MIRCO	Consigliere
SIMONI UMBERTO	Consigliere

Assenti i seguenti Consiglieri:

GAROFOLO GABRIELE	Consigliere
PAOLETTI MAURIZIO	Consigliere
PEPA EMANUELE	Consigliere
PIOPI SILVIA	Consigliere
POLITI MASSIMILIANO	Consigliere

Consiglieri Assenti n.5

Consiglieri Presenti n.16

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell'argomento sono riportate all'interno della deliberazione.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 350 del 06.05.2010 si è provveduto ad affidare specifico incarico all'Arch. Gaia Canti, del gruppo di progettazione del P.P. "Colle dell'Infinito", per la predisposizione dell'adeguamento della proposta di piano alla L.R. n. 22/2009.

L'Arch. Gaia Canti ha predisposto gli elaborati di adeguamento alla L.R. n. 22/2009 della zona individuata come ambito di tutela del "Colle dell'Infinito" proposta nel Piano Particolareggiato di Assetto Paesaggistico del versante sud-est della città come appresso specificati:

- a) Sistema insediativo – Definizione degli ambiti di tutela
- b) Sistema insediativo – Norme tecniche di Attuazione
- c) Sistema insediativo – Sintesi tipologie di intervento sugli edifici
- d) Tav. 2 – Categorie di intervento

La Regione Marche con L. R. n. 19 del 21.12.2010 ha provveduto ad apportare modifiche alla L. R. n. 22/2009 prevedendo all'art. 10, comma 1, della stessa legge che " Comuni adeguano gli atti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste nella presente legge, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore"

In riferimento a quanto sopra si è provveduto a dare attuazione a quanto disposto dalla L.R. 19/2010 predisponendo la TAV. 1 - Planimetria Generale Ambiti di Applicazione – scala 1:10.000, sulla quale sono stati individuati:

- a) gli ambiti del territorio nei quali gli interventi sono ammessi con prescrizioni, come disciplinato dall'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010 come appresso specificati:
 - Zona omogenea "A" di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68 identificate nel vigente P.R.G. con il P.P. Centro Storico, il P.P.1 Castelnuovo, P.P.2 Mercato e il P.P. Montefiore, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 bis e dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010 e dalle prescrizioni introdotte con la presente deliberazione.
 - Zona di tutela integrale dei piani regolatori adeguati al P.P.A.R. sulla base delle prescrizioni introdotte dall'art. 4, comma 5-bis, della L.R. n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010, che testualmente recita "negli ambiti di tutela integrale definiti dal PPAR o dalle disposizioni dei piani regolatori comunali ad esso adeguati sono ammessi gli interventi di ampliamento, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1; in quest'ultimo caso il nuovo edificio deve occupare almeno la metà dell'area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche"
 - Per il Comune di Recanati permane anche la tutela integrale degli ambiti provvisori e permanenti individuati dal P.P.A.R., come specificato nella Del. G.R. n. 924/97, pag. 3, relativa alla approvazione del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.; sono



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

state escluse dalla tutela integrale le zone urbanizzate e le zone di espansione del P.R.G. già adeguate al P.P.A.R..

- Aree individuate dal P.A.I.: aree inondabili "AIN" sulla base delle prescrizioni dell'art. 4, comma 5-ter, della L.R. n. 22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, che testualmente recita "In deroga ai divieti stabiliti dal comma 5, lettera c), nelle fasce di territorio inondabile da piene con tempi di ritorno sino a 200 anni individuate dai Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 1 ricadenti nelle zone urbanistiche per le quali i procedimenti di mitigazione del rischio di cui all'articolo 23 delle NTA del PAI dei bacini regionali o analoghi siano stati regolarmente conclusi con l'atto comunale di recepimento delle prescrizioni regionali e con l'effettiva realizzazione delle opere previste nel piano di mitigazione, nonché gli interventi di cui all'articolo 1 in cui il piano base della nuova opera è collocato al di sopra del livello atteso stimato per la piena di 50 cm. e l'opera stessa non prevede comunque attacchi a terra."
- b) gli ambiti del territorio nei quali gli interventi non sono ammessi, come disciplinato dall'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 22/2009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010 come appresso specificati:
 - Aree di versante in dissesto "AVD P3 e AVD P4"
- c) gli ulteriori ambiti nei quali gli interventi sono ammessi con prescrizioni come già individuati ai sensi dell'art. 9, comma 1, giusta Del. Cons. n. 61/2009, come di seguito descritti:
 - ambito del "Colle dell'Infinito" sulla base della perimetrazione proposta nel Piano Particolareggiato di Assetto Paesaggistico del versante sud-est della città redatto dal Prof. Arch. Salvatore Dierna, nei limiti di quanto disposto dai seguenti elaborati:
 - a) Sistema insediativo – Definizione degli ambiti di tutela
 - b) Sistema insediativo – Norme tecniche di Attuazione
 - c) Sistema insediativo – Sintesi tipologie di intervento sugli edifici
 - d) Tav. 2 – Categorie di interventociò al fine di preservare e non compromettere l'attuazione degli interventi di riqualificazione del paesaggio leopardiano proposti dal progettista del piano particolareggiato, attualmente in fase procedimentale di approvazione;
 - Ambito dei crinali limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, commi 4 e 5 (Demolizione, ricostruzione e ampliamento di edifici non residenziali).

Ravvisata la necessità di confermare gli indirizzi di tutela individuati dai Piani Particolareggiati del Centro Storico, dal P.P.1 Castelnuovo, dal P.P.2 Mercato e dal P.P. Montefiore si propone di specificare e prescrivere quanto segue :

- gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, si applicano solo agli edifici di nuova costruzione realizzati su aree libere del centro storico successivamente al 1° gennaio



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

1950. Per l'individuazione delle aree libere del centro storico dove sono stati realizzati nuovi edifici dopo il 1° gennaio 1950 si farà riferimento alle mappe catastali di impianto del 1937 e all'archivio comunale delle licenze edilizie.

- per gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'art. 1 – bis della L.R. n. 22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, l'applicazione del comma 3, nell'ambito del centro storico è limitata alla sola realizzazione di lucernari secondo le prescrizioni dettate dall'art. Art. 24 delle N.T.di A. del P.P.C.S. che prevede la “ possibilità di aprire un lucernario per falda di misura non superiore a mq. 0,80”

Ravvisata poi la necessità di una maggiore ed incisiva tutela del paesaggio agrario, anche a salvaguardia della specifica valenza turistico-culturale di questo territorio, per gli interventi negli edifici ubicati in zona agricola si propone di confermare quanto già specificato e prescritto con Del. Cons. n. 61/2009 ed integrato sulla base delle modifiche introdotte con L.R. n. 19/2010, come di seguito riportato :

- gli edifici individuati ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. g), della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, sui quali non sono ammessi gli interventi previsti dalla stessa legge sono quelli classificati di categoria “A” dall'art. 4.5, punto 2.2 e all'art. 6.33 delle N.T.A. del P.R.G. ed individuati negli elaborati grafici dello stesso P.R.G..

- gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, non sono inoltre consentiti per gli edifici residenziali ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895.

- per gli interventi sugli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950, di cui all'art. 1 comma 5, della L.R. n. 22/2009, l'intervento dovrà essere attuato nel rispetto delle tradizionali tecniche di trasformazioni edilizie rurali come individuate nella pubblicazione edita dal Comune di Recanati nel marzo 1985 “Le analisi per la Pianificazione del Territorio Agricolo” alle pag.ne da 49 a 60.

- sono esclusi dall'applicazione della L. R. n. 22/2009 gli immobili ubicati nelle zone destinate ad “Attività industriali, artigianali e terziarie in Zona Agricola” di cui all'Art. 6.17 delle N.T.A. del P.R.G.

In riferimento infine alle deroghe a regolamenti e piani urbanistici comunali e sovracomunali per altezza, densità edilizia, volumetria, numero di piani già previsti dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 22/2009 si propone di riconfermare le deroghe ai seguenti ulteriori parametri urbanistico-edilizi come introdotte con la Del. Cons. n. 61/2009:

- distanze di cui all'art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale e agli art.li 3.3 e 3.4 delle N.T.A. del P.R.G. previa assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti; non sono comunque derogabili i limiti di altezza e distanza tra fabbricati di cui al D.M. 1444/1968 art.li 8 e 9 e alle prescrizioni del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui la richiesta di ampliamento ha per oggetto un immobile ubicato su area confinante con area avente destinazione urbanistica a verde pubblico il distacco minimo è ridotto a m. 2,00 nei limiti del D.M. 1444/1968, Codice della Strada e norme di legge inderogabili. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 22/2009 vale quanto disposto dall'art. 5 comma 1, ultima



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

parte, della L. R. 13/1990 e cioè che non si osserva il limite di m. 20,00 per le distanze dai confini. Precisando che nell'ipotesi in cui la distanza dell'ipotetico ampliamento sia inferiore a m. 5,00, ciò può essere autorizzato previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti. Le richiamate norme sono da applicarsi in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010.

- distanze dalle strade di cui agli art.li 3.1 e 3.2 delle N.T.A. del P.R.G. nei limiti previsti dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 (purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale), dal "Codice della Strada" e dalla Normativa Sismica vigenti all'atto dell'intervento.

- distanze di cui agli art.li 6.22 e 6.33 delle N.T.A. del P.R.G. previa assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti; non sono comunque derogabili i limiti di altezza e distanza tra fabbricati di cui al D.M. 1444/1968 art.li 8 e 9 e alle prescrizioni del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui la richiesta di ampliamento ha per oggetto un immobile ubicato su area confinante con area avente destinazione urbanistica a verde pubblico il distacco minimo è ridotto a m. 2,00 nei limiti del D.M. 1444/1968, Codice della Strada e norme di legge inderogabili. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 22/2009 vale quanto disposto dall'art. 5 comma 1, ultima parte, della L. R. 13/1990 e cioè che non si osserva il limite di m. 20,00 per le distanze dai confini. Precisando che nell'ipotesi in cui la distanza dell'ipotetico ampliamento sia inferiore a m. 5,00, ciò può essere autorizzato previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti.

- percentuale di impermeabilizzazione di cui all'art. 2.1, punto 5ii, delle N.T.A. del P.R.G., in riferimento al solo sedime del fabbricato oggetto di intervento.

Preso atto:

- che la Commissione Consiliare Urbanistica ha esaminato la presente proposta di atto deliberativo nella seduta del 10.02.2011 come dalle risultanze dei relativi verbali

Sulla base di quanto sopra esposto

PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare la Tav. 1 – Planimetria Generale Ambiti di Applicazione – scala 1:10.000, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 9 comma 1, della L.R. n. 22 del 8.10.2009, così come modificata dalla L.R. n. 19/2010.
3. Riconfermare ed integrare gli ambiti applicabilità con prescrizioni degli interventi previsti dalla L.R. n. 22/2009, così come modificata dalla L.R. n. 19/2010, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della stessa legge alle seguenti zone:
 - ambito del "Colle dell'Infinito" sulla base della perimetrazione proposta nel Piano Particolareggiato di Assetto Paesaggistico del versante sud-est della città



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

redatto dal Prof. Arch. Salvatore Dierna, nei limiti di quanto disposto dai seguenti elaborati:

- a) Sistema insediativo – Definizione degli ambiti di tutela
- b) Sistema insediativo – Norme tecniche di Attuazione
- c) Sistema insediativo – Sintesi tipologie di intervento sugli edifici
- d) Tav. 2 – Categorie di intervento

ciò al fine di preservare e non compromettere l'attuazione degli interventi di riqualificazione del paesaggio leopardiano proposti dal progettista del piano particolareggiato, attualmente in fase procedimentale di approvazione;

- ambito dei crinali limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, commi 4 e 5 (Demolizione, ricostruzione e ampliamento di edifici non residenziali) .

4. Per gli interventi ubicati in zona storica individuati dai Piani Particolareggiati del Centro Storico, dal P.P.1 Castelnuovo, dal P.P.2 Mercato e dal P.P. Montefiore si propone di specificare e prescrivere quanto segue :

- gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, si applicano solo agli edifici di nuova costruzione realizzati su aree libere del centro storico successivamente al 1° gennaio 1950. Per l'individuazione delle aree libere del centro storico dove sono stati realizzati nuovi edifici dopo il 1° gennaio 1950 si farà riferimento alle mappe catastali di impianto del 1937 e all'archivio comunale delle licenze edilizie.

- per gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'art. 1 – bis della L.R. n. 22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, l'applicazione del comma 3, nell'ambito del centro storico è limitata alla sola realizzazione di lucernari secondo le prescrizioni dettate dall'art. 24 delle N.T.di A. del P.P.C.S. che prevede la “ possibilità di aprire un lucernario per falda di misura non superiore a mq. 0,80”

5. Per gli interventi sugli edifici ubicati in zona agricola di P.R.G. specificare e prescrivere quanto segue:

- gli edifici individuati ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. g), della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, sui quali non sono ammessi gli interventi previsti dalla stessa legge sono quelli classificati di categoria “A” dall'art. 4.5, punto 2.2 e all'art. 6.33 delle N.T.A. del P.R.G. ed individuati negli elaborati grafici dello stesso P.R.G..

- gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, non sono inoltre consentiti per gli edifici residenziali ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895.

- per gli interventi sugli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950, di cui all'art. 1 comma 5, della L.R. n. 22/2009, l'intervento dovrà essere attuato nel rispetto delle tradizionali tecniche di trasformazioni edilizie rurali come individuate nella pubblicazione edita dal Comune di Recanati nel marzo 1985 “Le analisi per la Pianificazione del Territorio Agricolo” alle pag.ne da 49 a 60.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- sono esclusi dall'applicazione della L. R. n. 22/2009 gli immobili ubicati nelle zone destinate ad "Attività industriali, artigianali e terziarie in Zona Agricola" di cui all'Art. 6.17 delle N.T.A. del P.R.G.

6. Riconfermare le deroghe ai seguenti ulteriori parametri urbanistico-edilizi come introdotte con la Del. Cons. n. 61/2009 :

- distanze di cui all'art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale e agli art.li 3.3 e 3.4 delle N.T.A. del P.R.G. previa assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti; non sono comunque derogabili i limiti di altezza e distanza tra fabbricati di cui al D.M. 1444/1968 art.li 8 e 9 e alle prescrizioni del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui la richiesta di ampliamento ha per oggetto un immobile ubicato su area confinante con area avente destinazione urbanistica a verde pubblico il distacco minimo è ridotto a m. 2,00 nei limiti del D.M. 1444/1968, Codice della Strada e norme di legge inderogabili. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 22/2009 vale quanto disposto dall'art. 5 comma 1, ultima parte, della L. R. 13/1990 e cioè che non si osserva il limite di m. 20,00 per le distanze dai confini. Precisando che nell'ipotesi in cui la distanza dell'ipotetico ampliamento sia inferiore a m. 5,00, ciò può essere autorizzato previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti. Le richiamate norme sono da applicarsi in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010.

- distanze dalle strade di cui agli art.li 3.1 e 3.2 delle N.T.A. del P.R.G. nei limiti previsti dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 (purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale), dal "Codice della Strada" e dalla Normativa Sismica vigenti all'atto dell'intervento.

- distanze di cui agli art.li 6.22 e 6.33 delle N.T.A. del P.R.G. previa assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti; non sono comunque derogabili i limiti di altezza e distanza tra fabbricati di cui al D.M. 1444/1968 art.li 8 e 9 e alle prescrizioni del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui la richiesta di ampliamento ha per oggetto un immobile ubicato su area confinante con area avente destinazione urbanistica a verde pubblico il distacco minimo è ridotto a m. 2,00 nei limiti del D.M. 1444/1968, Codice della Strada e norme di legge inderogabili. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 22/2009 vale quanto disposto dall'art. 5 comma 1, ultima parte, della L. R. 13/1990 e cioè che non si osserva il limite di m. 20,00 per le distanze dai confini. Precisando che nell'ipotesi in cui la distanza dell'ipotetico ampliamento sia inferiore a m. 5,00, ciò può essere autorizzato previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti.

- percentuale di impermeabilizzazione di cui all'art. 2.1, punto 5ii, delle N.T.A. del P.R.G., in riferimento al solo sedime del fabbricato oggetto di intervento.

7. Dare atto che per tutto quanto non riportato nella Tav. 1 – Planimetria Generale Ambiti di Applicazione – scala 1:10.000, di cui al precedente punto 2, valgono le previsioni della L.R. n. 22/2009, così come modificata con L. R. n. 19/2010 e successivi eventuali indirizzi applicativi e le indicazioni del presente atto.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Il sottoscritto Massimo Belelli, in riferimento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 7339 avente ad oggetto: " L.R. 22/2009-interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie-modifiche apportate con la L.R. n. 19/2010-adeguamento", con la presente, propone di emendare i seguenti punti:

- Sostituire l' Art. 4 comma 2 della proposta di delibera che così recita:
"Per gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'art. 1-bis della L.R. 22/2009, come modificata dalla L.R. 19/2010, l'applicazione del comma 3, nell'ambito del centro storico è limitata alla sola realizzazione di lucernari secondo le prescrizioni dettate dall' art. 24 delle NN.TT.AA. del P.P.C.S. che prevede la possibilità di aprire un lucernario per falda di misura non superiore a mq 0.80."
Con il seguente:
"Per gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'art. 1-bis della L.R. 22/2009, come modificata dalla L.R. 19/2010, l'applicazione del comma 3, nell'ambito del centro storico è limitata alla sola realizzazione di lucernari in copertura delle dimensioni massime di mq 0.80 ciascuno in numero tale da garantire quanto previsto dal D.M. 05/07/1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali) e comunque di superficie non superiore ad 1/8 della superficie di ogni vano."
- Art. 3 comma 1, sostituire nel documento dal titolo "SINTESI TIPOLOGIE DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI" alla pagina "AREE DI TUTELA DI PRIMO GRADO-edifici di recente edificazione D", contenuto nell' elaborato "c" delle proposte di adeguamento alla L.R. 22/2009 della zona individuata come ambito di tutela del Colle dell' Infinito del Piano Particolareggiato di assetto Paesaggistico del versante sud-est la dicitura: " gli aumenti di cubatura sono concessi solo nel caso in cui si riscontri la carenza di standard igienico-sanitari irrinunciabili. In tal caso l'aumento volumetrico è consentito nei limiti del 10% della volumetria esistente. Tale aumento di cubatura non deve comunque superare i 50 mq."
Con la seguente:
" gli aumenti di cubatura sono concessi nei limiti del 20% della volumetria esistente. Tale aumento di cubatura non deve comunque superare i 50 mq."

Recanati li 10/02/2011

Cons. Com. Massimo Belelli

Uditi gli interventi dei Consiglieri Bartomeoli, Giaconi, Balelli, Scorcelli, Frapiccini;

Udite le dichiarazioni di voto dei seguenti Consiglieri: Giaconi, Belelli, Marangoni, Frapiccini, Scorcelli, Bartomeoli (favorevole) e del Sindaco;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Udito l'intervento del Segretario Generale;

Escono dall'aula i Consiglieri Scalmati e Moretti (Consiglieri presenti n. 14);

Il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Belelli, Frapiccini e Scorcelli;

L'emendamento viene approvato con voti favorevoli n. 12 (Fiordomo, Belelli, Corvatta, Filippetti, Frapiccini, Mariani, Piergiacomi, Scorcelli, Simoni, Mazzanti, Grufi, Marangoni), astenuti n. 2 (Bartomeoli, Giacconi), espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare la Tav. 1 – Planimetria Generale Ambiti di Applicazione – scala 1:10.000, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 9 comma 1, della L.R. n. 22 del 8.10.2009, così come modificata dalla L.R. n. 19/2010.
3. Riconfermare ed integrare gli ambiti applicabilità con prescrizioni degli interventi previsti dalla L.R. n. 22/2009, così come modificata dalla L.R. n. 19/2010, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della stessa legge alle seguenti zone:
 - ambito del "Colle dell'Infinito" sulla base della perimetrazione proposta nel Piano Particolareggiato di Assetto Paesaggistico del versante sud-est della città redatto dal Prof. Arch. Salvatore Dierna, nei limiti di quanto disposto dai seguenti elaborati:
 - a) Sistema insediativo – Definizione degli ambiti di tutela
 - b) Sistema insediativo – Norme tecniche di Attuazione
 - c) Sistema insediativo – Sintesi tipologie di intervento sugli edifici
 - d) Tav. 2 – Categorie di interventociò al fine di preservare e non compromettere l'attuazione degli interventi di riqualificazione del paesaggio leopardiano proposti dal progettista del piano particolareggiato, attualmente in fase procedimentale di approvazione;
 - ambito dei crinali limitatamente agli interventi di cui all'art. 2, commi 4 e 5 (Demolizione, ricostruzione e ampliamento di edifici non residenziali) .



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

4. Per gli interventi ubicati in zona storica individuati dai Piani Particolareggiati del Centro Storico, dal P.P.1 Castelnuovo, dal P.P.2 Mercato e dal P.P. Montefiore si propone di specificare e prescrivere quanto segue :
- gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, si applicano solo agli edifici di nuova costruzione realizzati su aree libere del centro storico successivamente al 1° gennaio 1950. Per l'individuazione delle aree libere del centro storico dove sono stati realizzati nuovi edifici dopo il 1° gennaio 1950 si farà riferimento alle mappe catastali di impianto del 1937 e all'archivio comunale delle licenze edilizie.
 - per gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'art. 1 – bis della L.R. n. 22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, l'applicazione del comma 3, nell'ambito del centro storico è limitata alla sola realizzazione di lucernari in copertura delle dimensioni massime di mq. 0.80 ciascuno in numero tale da garantire quanto previsto dal D.M.05/07/1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico – sanitari principali dei locali) e comunque di superficie non superiore ad 1/8 della superficie di ogni vano.
5. Per gli interventi sugli edifici ubicati in zona agricola di P.R.G. specificare e prescrivere quanto segue:
- gli edifici individuati ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. g), della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, sui quali non sono ammessi gli interventi previsti dalla stessa legge sono quelli classificati di categoria "A" dall'art. 4.5, punto 2.2 e all'art. 6.33 delle N.T.A. del P.R.G. ed individuati negli elaborati grafici dello stesso P.R.G..
 - gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010, non sono inoltre consentiti per gli edifici residenziali ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892/1895.
 - per gli interventi sugli edifici in zona agricola costruiti prima del 1950, di cui all'art. 1 comma 5, della L.R. n. 22/2009, l'intervento dovrà essere attuato nel rispetto delle tradizionali tecniche di trasformazioni edilizie rurali come individuate nella pubblicazione edita dal Comune di Recanati nel marzo 1985 "Le analisi per la Pianificazione del Territorio Agricolo" alle pag.ne da 49 a 60.
 - sono esclusi dall'applicazione della L. R. n. 22/2009 gli immobili ubicati nelle zone destinate ad "Attività industriali, artigianali e terziarie in Zona Agricola" di cui all'Art. 6.17 delle N.T.A. del P.R.G.
6. Riconfermare le deroghe ai seguenti ulteriori parametri urbanistico-edilizi come introdotte con la Del. Cons. n. 61/2009 :
- distanze di cui all'art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale e agli art.li 3.3 e 3.4 delle N.T.A. del P.R.G. previa assenso e/o accordo scritto con i proprietari



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

confinanti; non sono comunque derogabili i limiti di altezza e distanza tra fabbricati di cui al D.M. 1444/1968 art.li 8 e 9 e alle prescrizioni del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui la richiesta di ampliamento ha per oggetto un immobile ubicato su area confinante con area avente destinazione urbanistica a verde pubblico il distacco minimo è ridotto a m. 2,00 nei limiti del D.M. 1444/1968, Codice della Strada e norme di legge inderogabili. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 22/2009 vale quanto disposto dall'art. 5 comma 1, ultima parte, della L. R. 13/1990 e cioè che non si osserva il limite di m. 20,00 per le distanze dai confini. Precisando che nell'ipotesi in cui la distanza dell'ipotetico ampliamento sia inferiore a m. 5,00, ciò può essere autorizzato previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti. Le richiamate norme sono da applicarsi in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della L.R. n. 22/2009, come modificato dalla L.R. n. 19/2010.

- distanze dalle strade di cui agli art.li 3.1 e 3.2 delle N.T.A. del P.R.G. nei limiti previsti dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 (purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale), dal "Codice della Strada" e dalla Normativa Sismica vigenti all'atto dell'intervento.

- distanze di cui agli art.li 6.22 e 6.33 delle N.T.A. del P.R.G. previa assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti; non sono comunque derogabili i limiti di altezza e distanza tra fabbricati di cui al D.M. 1444/1968 art.li 8 e 9 e alle prescrizioni del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui la richiesta di ampliamento ha per oggetto un immobile ubicato su area confinante con area avente destinazione urbanistica a verde pubblico il distacco minimo è ridotto a m. 2,00 nei limiti del D.M. 1444/1968, Codice della Strada e norme di legge inderogabili. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 22/2009 vale quanto disposto dall'art. 5 comma 1, ultima parte, della L. R. 13/1990 e cioè che non si osserva il limite di m. 20,00 per le distanze dai confini. Precisando che nell'ipotesi in cui la distanza dell'ipotetico ampliamento sia inferiore a m. 5,00, ciò può essere autorizzato previo assenso e/o accordo scritto con i proprietari confinanti.

- percentuale di impermeabilizzazione di cui all'art. 2.1, punto 5ii, delle N.T.A. del P.R.G., in riferimento al solo sedime del fabbricato oggetto di intervento.

7. Dare atto che per tutto quanto non riportato nella Tav. 1 – Planimetria Generale Ambiti di Applicazione – scala 1:10.000, di cui al precedente punto 2, valgono le previsioni della L.R. n. 22/2009, così come modificata con L. R. n. 19/2010 e successivi eventuali indirizzi applicativi e le indicazioni del presente atto.
8. Designare quale responsabile del procedimento amministrativo e dell'esecuzione del presente atto il Dirigente dell'Area Tecnica Dott. Arch. Maurizio Paduano

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, data l'urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs.n.267/2000.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Proposta numero 27339

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 12.02.2011

Oggetto:

L.R. N. 22/2009 - INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA' EDILIZIE - MODIFICHE APPORTATE CON LA L.R. N. 19/2010 - ADEGUAMENTO.

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
F.to Dott. Arch. Maurizio Paduano

Lì, 9/2/2011

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE
DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Angela Barbieri)

Lì,



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. GRUFI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MONTACCINI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Recanati

Reg. n.

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

F.to **IL MESSO COMUNALE**

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 12/02/2011

- perché dichiarato immediatamente eseguibile
 per decorrenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GIOVANNI MONTACCINI